

CAMERA DEI DEPUTATI N. 894

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **TOGNONI, BARDINI, ROSSI MARIA MADDALENA, ZANNERINI, BAGLIONI, BIGIANDI**

Annunziata il 14 maggio 1954

Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti dagli immobili adibiti ad uso di abitazione compresi nei comuni di Grosseto, Orbetello, Porto Santo Stefano e Follonica

ONOREVOLI COLLEGHI! — I comuni di Grosseto, Orbetello, Porto Santo Stefano e Follonica si trovano tuttora in una situazione estremamente disagiata per quanto concerne le locazioni. Ciò è dovuto in primo luogo alle distruzioni causate dalla guerra che ridussero ad un cumulo di macerie Porto Santo Stefano e danneggiarono seriamente Orbetello e Grosseto ed in secondo luogo alla insufficiente politica di ricostruzione del Governo.

Per rendersi conto della gravità della situazione è sufficiente ricordare che a Grosseto, città con 38.000 abitanti, risultano mancanti — secondo il recente censimento in base al quale sono stati ritenuti vani utili tutti gli spazi capaci di contenere un letto — ben 10.000 vani; a Orbetello, che conta 16.000 abitanti, mancano 3.300 vani.

In baracche e tuguri vivono 704 famiglie a Grosseto, circa 400 a Orbetello

e altre centinaia a Porto Santo Stefano e Follonica.

Altro elemento indicativo della grave situazione esistente è costituito dal numero notevole di sfratti eseguiti o in corso di esecuzione che ammontano a varie centinaia.

Tanto è preoccupante il problema delle locazioni che il Consiglio comunale di Grosseto lo ha discusso in una sua recente seduta a conclusione della quale all'unanimità sono stati richiesti provvedimenti seri per avviarlo a soluzione.

Ecco perché, onorevoli colleghi, abbiamo ritenuto di sottoporre alla vostra attenzione la presente proposta di legge per una sospensione nell'esecuzione degli sfratti nei quattro comuni indicati.

Siamo certi che la Camera vorrà, per le ragioni sociali e morali a cui si ispira, accogliere favorevolmente questa nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La esecuzione di tutti gli sfratti da immobili ad uso di abitazione nel territorio dei comuni di Grosseto, Orbetello, Porto

Santo Stefano e Follonica, è sospesa fino alla promulgazione di una legge organica in materia di locazione e sfratti.

ART. 2.

Durante la sospensione, il conduttore è tenuto alle obbligazioni che gli incomberebbero se il contratto di locazione fosse ancora in vigore. Gli occupanti per titolo diverso della locazione sono tenuti alle obbligazioni che derivano dal titolo in virtù del quale detengono l'immobile. Nel caso l'occupazione sia senza titolo o manchi la determinazione di un corrispettivo, il pretore, competente ai sensi dell'articolo 26, comma 1º, del Codice di procedura civile, lo stabilirà per la durata della sospensione con criteri di equità.

ART. 3.

La sospensione disposta con l'articolo 1 della presente legge è in aggiunta alle proroghe già concesse o comunque previste a norma delle vigenti leggi.

ART. 4.

Le disposizioni della presente legge si osservano, in quanto applicabili, anche per i contratti di sublocazione nei rapporti fra sublocatori e subconduttori; e sono estesi anche ai rapporti fra l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, l'Istituto autonomo per le case popolari, altri enti similari e i loro inquilini.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.